



Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ufficio AGRICOLTURA BIOLOGICA - AGRITURISMO - SICUREZZA
ALIMENTARE - ACCORDI INTERPROFESSIONALI

Prot. N. 94470 Posix. _____

Roma, 3 AGO 2007

Al Italmopa

Via dei Crociferi, 44

00187 ROMA

OGGETTO: Impiego in panificazione di farine di grano tenero provenienti da agricoltura biologica
(Rif. Nota n. 585-FV/fc/3 ter)

Con la nota in oggetto, codesta Associazione segnala la diffusione sul mercato di una interpretazione secondo la quale si sosterebbe di poter legittimamente panificare e porre in vendita, in ambito biologico, pane prodotto con farine di grano duro certificate, provenienti da agricoltura biologica, anche da parte di laboratori di panificazione privi di autorizzazione alla trasformazione di materie prime, provenienti da agricoltura biologica.

La valutazione che codesta Associazione dà sulla illegittimità di un tale modo di operare, è del tutto condivisibile.

In agricoltura biologica, per effetto delle disposizioni comunitarie e nazionali che la regolano, devono riscontrarsi costantemente senza soluzioni di continuità due elementi principali: la tracciabilità del processo e la rintracciabilità del prodotto.

Ciò si raggiunge attraverso l'assoggettamento al sistema di controllo ufficiale dell'intero processo produttivo "dalla terra alla tavola", sia per quanto attiene l'operatore che per quanto riguarda il prodotto.

Il caso prescelto dalla Italmopa vede interrotta la catena di controllo al momento del trasferimento della farina certificata dal venditore della stessa al laboratorio che la trasforma.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Ufficio Agricoltura biologica - Agriturismo - Sicurezza alimentare - Accordi interprofessionali

Se il laboratorio acquirente non si è sottoposto al sistema di controllo, notificandone l'attività alla autorità competente ed all'organismo di controllo prescelto, tra quelli autorizzati dal MiPAF, ai sensi del D.Leg.vo220/95, tale laboratorio può soltanto vendere il prodotto ottenuto senza alcun riferimento al metodo di produzione biologico.

Si resta a disposizione per ogni esigenza di chiarimenti, anche per le vie brevi.

Giuseppe Ambrosio

Direttore Generale